

SINDACALE



Informazione Sindacale dei Metalmeccanici

FIM CISL



PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI SOSTEGNO

Scheda di riepilogo dei decreti legislativi per delegati e operatori

DECRETO 8 SETTEMBRE 2020 N. 111

DECRETO 14 AGOSTO 2020 N. 104 convertito con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126
25 miliardi di cui 7,8 per Cassa Integrazione

DECRETO RILANCIO 19 MAGGIO 2020 N. 34 convertito con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77
55 miliardi di cui 16,3 per Cassa Integrazione

DECRETO CURA ITALIA 17 MARZO 2020 N. 18 convertito con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27
20 miliardi di cui 3,5 per Cassa Integrazione

→ LE MISURE CHE RIGUARDANO IL LAVORO ←

**CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO,
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE FIS**

Decreto Agosto

Art. 1 Previste ulteriori 18 settimane di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale "COVID-19 nazionale", utilizzabili tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, suddivise in due pacchetti da 9.

Secondo pacchetto di 9 settimane con Causale specifica "COVID 19 con fatturato" e dichiarazione di responsabilità

Il secondo periodo è riconosciuto al datore di lavoro esclusivamente se è stato già interamente autorizzato il primo pacchetto (**a prescindere dall'effettiva fruizione delle settimane autorizzate del primo pacchetto**). Circolare INPS n.115 del 30/09/2020).

- I periodi autorizzati ai sensi del DL Cura Italia e del DL Rilancio, per la parte utilizzata dopo il 12 luglio 2020, sono assorbite dalle 18 nuove settimane previste.
- Le prime 9 settimane sono concesse senza condizioni per il datore di lavoro.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Mentre per il secondo pacchetto di 9 settimane è dovuto un contributo addizionale rapportando il fatturato del primo semestre del 2020 a quello del 2019 (18%, del valore retributivo delle ore non prestate, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato, 9% per riduzioni inferiori al 20%, nessun contributo addizionale per chi ha subito una riduzione del 20% del fatturato e oltre).

ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ

L'azienda interessata a modificare la causale e quindi la disciplina di riferimento, dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale "COVID-19 nazionale".

AZIENDE IN CIGS

Le imprese, rientranti nei settori con diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, che alla data del 13 luglio 2020 hanno in corso un trattamento di Cigs e che devono sospendere il programma a causa dell'interruzione

SINDACALE


FIM CISL

Informazione Sindacale dei Metalmeccanici

dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 18 settimane (9 + 9). In tal caso la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale "COVID-19 nazionale - sospensione CIGS".

DEROGA AI LIMITI DI DURATA DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli interventi con causali "COVID-19 nazionale" e "COVID 19 con fatturato", ai fini del computo della durata, non rientrano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per i trattamenti di CIGO e ASO dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e nel limite delle 26 settimane per l'ASO del Fondo di integrazione salariale (FIS). Inoltre, i trattamenti in questione derogano sia al limite dei 24 mesi di durata massima complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, previsto dall'art. 4 sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all'art. 12, comma 5, del D.lgs n. 148/2015.

ACCORDO SINDACALE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER AZIENDE DA 6 DIPENDENTI IN SU

La domanda di CIGD - da inviare esclusivamente all'Istituto dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l'azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica.

PAGAMENTO DIRETTO

La presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di ASO, a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

L'Istituto autorizza le richieste e dispone il pagamento dell'anticipo entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

Successivamente entro i termini di decadenza previsti, il datore di lavoro deve inviare all'Inps, tramite il modello "SR41 semplificato", tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate a titolo di anticipo verranno recuperate in capo al datore di lavoro.

Decreto Rilancio

Art. 70 Vengono previste ulteriori 5 settimane utilizzabili fino al 31 agosto per i datori di lavoro che abbiano esaurito le prime 9 settimane, nonché ulteriori 4 settimane utilizzabili per periodi decorrenti dal 1 settembre al 31 ottobre 2020;

- per i beneficiari di assegno ordinario (FIS e Fondi Bilaterali) viene ripristinato l'assegno al nucleo familiare;
- vengono inclusi nei trattamenti i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020.

CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Vengono stabiliti tempi e procedure più stringenti per velocizzare il pagamento, in particolare la procedura per la cassa integrazione in deroga viene spostata dalle Regioni all'Inps;

- l'Inps anticiperà il 40% del trattamento per tutte le domande di cassa ordinaria, assegno ordinario e cassa in deroga.

CONSULTAZIONE SINDACALE

Viene reinserito l'obbligo di consultazione sindacale.

ARTIGIANATO E SOMMINISTRAZIONE

I fondi bilaterali degli artigiani e dei somministrati vengono rifinanziati per 1 miliardo e gli altri fondi bilaterali per 250 milioni;

PROCEDURE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

La procedura per la cassa integrazione in deroga viene spostata dalle Regioni all'Inps;

PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE

Rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

- l'Inps anticiperà il 40% del trattamento per tutte le domande di cassa compresa la cassa in deroga.

SINDACALE



Informazione Sindacale dei Metalmeccanici

FIM CISL

Decreto Cura Italia

Art. 22 Le aziende che rientrano nell'area di applicazione della Cigo e del Fondo Integrazione salariale (Fis) possono richiedere il trattamento di Cigo e di assegno ordinario a carico del Fis con una nuova causale "emergenza COVID-19" per una durata massima di 9 settimane, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale dei lavoratori di 90 giorni e senza dover versare il contributo addizionale.

AZIENDE IN CIGS

Le aziende che hanno già in corso una Cigs possono richiedere la Cigo con causale "emergenza COVID-19" anche per gli stessi lavoratori già in Cigs a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività, senza dover versare il contributo addizionale;

AZIENDE 6-15 DIPENDENTI E FIS

I datori di lavoro che occupano da 6 a 15 dipendenti iscritti al FIS, che fino ad oggi potevano richiedere il solo assegno di solidarietà, possono richiedere l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19". I datori di lavoro che avessero trattamenti di assegni di solidarietà in corso possono richiedere l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" anche per gli stessi lavoratori già beneficiari di assegno di solidarietà a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.

CONSULTAZIONE SINDACALE

L'informativa sindacale, la consultazione e l'esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta;

ARTIGIANATO E SOMMINISTRAZIONE

Il fondo bilaterale di solidarietà FSBA per quanto riguarda l'artigianato e il Fondo bilaterale di solidarietà per la somministrazione garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale con le medesime modalità. La spesa sostenuta resta a carico dello Stato nel limite di € 80 milioni che verranno trasferiti ai due fondi bilaterali, con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del MEF.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA ANCHE PER AZIENDE CON MENO DI 6 DIPENDENTI

Le Regioni e province autonome possono concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga, con relativa contribuzione figurativa, per una durata massima di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali. I datori di lavoro non dovranno versare il contributo addizionale. Per i lavoratori non viene applicato il requisito di 90 giorni di anzianità aziendale. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è richiesto accordo.

→ **PROROGA NASPI E DIS - COLL** ←

Decreto Agosto

Art. 5 Le prestazioni di Naspi e Dis-Coll che già hanno usufruito della precedente proroga (quelle scadute tra il 1 marzo e il 30 aprile) sono prorogate per ulteriori due mesi. Le prestazioni di Naspi e Dis-Coll il cui periodo di fruizione termini tra il 1 maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi.

Decreto Rilancio

Art. 92 Le prestazioni di Naspi e Dis-Coll il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per 2 mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle altre indennità.

SINDACALE



Informazione Sindacale dei Metalmeccanici

FIM CISL

Decreto Cura Italia

Art. 33 NASPI e Dis-Coll - ampliati da 68 a 128 gg i termini di presentazione della domanda per eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatisi nel corso di tutto il 2020;

- NASPI e Dis-Coll - per le domande presentate oltre l'8 giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è fatta comunque salva la decorrenza dal 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro anziché dal 1° giorno successivo alla presentazione della domanda;
- anticipo NASPI per incentivo all'autoimprenditorialità: ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda.

→ **DIVIETO DI LICENZIAMENTO** ←

Decreto Agosto

Art. 14 - Fino al 31.12.2020 restano preclusi i licenziamenti collettivi e individuali e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Decreto Rilancio

Art. 60 Il periodo di sospensione dei licenziamenti viene prorogato. Quindi fino al 17 agosto 2020:

- resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- restano preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo), sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso e possono essere "sanati" i licenziamenti effettuati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Decreto Cura Italia

Art. 46 Per 60 giorni dall'entrata del decreto è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;

- Sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo);
- Fino al 30 aprile, l'assenza dal lavoro di uno dei genitori conviventi di figlio con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, se preventivamente comunicata e motivata.

→ **SMART WORKING** ←

Decreto Settembre

Art. 5 Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in smart working per tutto o parte del periodo della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dalla ASL competente a seguito di contatto verificatosi all'interno della scuola

2. Ove lo smart working non fosse possibile uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo della quarantena del figlio.

3. Per tali periodi di congedo è prevista un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

.....

6. Tali misure sono riconosciute nel limite di spesa di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.

Decreto Agosto

Art. 26 c.1 bis A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima

SINDACALE


FIM CISL

Informazione Sindacale dei Metalmeccanici

categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto

- Dal 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave ai sensi della legge n. 104

Art. 21 riconosce fino al 30 giugno 2021 ai genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave ai sensi della legge n. 104

Art. 39 A decorrere dal 30 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto ai lavoratori dipendenti disabili gravi ai sensi della legge n. 104, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa e ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Decreto Rilancio

Art. 90

- Fino alla cessazione dello stato di emergenza e non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di sostegno al reddito e che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
- A decorrere dal 19 luglio 2020 e sempre fino al 31 dicembre 2020 il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è stato esteso anche ai lavoratori maggiormente esposti al rischio Covid-19 (i fragili non certificati) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Decreto Cura Italia

Art. 87 Fino al 30 aprile, i lavoratori del settore privato con handicap grave o che hanno in famiglia un disabile grave hanno diritto al lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. I lavoratori privati con gravi patologie e ridotta capacità lavorativa hanno priorità al lavoro agile.

→ FONDO NUOVE COMPETENZE ←

Decreto Agosto

Art. 4 Viene incrementato il fondo per le nuove competenze professionali da 230 milioni di euro a 730 milioni di euro nel biennio 2020/2021.

Decreto Rilancio

Art. 88 Per l'anno 2020 i contratti collettivi aziendali o territoriali possono finalizzare parte dell'orario di lavoro a percorsi formativi. Per le ore di formazione i lavoratori non perderanno né retribuzione né contribuzione figurativa, che saranno a carico del "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'ANPAL, con una dotazione di 230 milioni di euro.

→ FRINGE BENEFIT ←

Decreto Agosto

Art. 112 Raddoppia da 258,23 euro a 516,46 Euro la quota di welfare aziendale (beni e servizi) esente da tasse per il periodo d'imposta 2020. Lo stanziamento complessivo è di 13,3 milioni di Euro.